



CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta per l'affidamento tramite accordo quadro della fornitura di arredi

suddiviso in quattro lotti:

- LOTTO 1 - armadi in legno (fornitura e posa in opera)**
- LOTTO 2 - armadi in metallo (fornitura)**
- LOTTO 3 - arredi per ufficio (fornitura)**
- LOTTO 4 - scaffalature in metallo (fornitura)**

Per le sedi degli uffici di competenza della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022, del Ministero della Transizione Ecologica, "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*".

CUP: F43G26000020002



Sommario

Sommario	2
Premessa	1
Articolo 1. Definizioni	1
Articolo 2. Oggetto dell'appalto	1
Articolo 3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	3
3.1. Specifiche tecniche	3
3.2. Eco progettazione (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	3
3.3. Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (applicabile ai LOTTI 1 e 3)	3
3.4. Emissioni di formaldeide da pannelli (applicabile ai LOTTI 1 e 3)	3
3.5. Emissione di composti organici volatili (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	4
3.6. Prodotti legnosi (applicabile ai LOTTI 1 e 3)	5
3.7. Materiali plastici (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	6
3.8. Requisiti del prodotto finale (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	7
3.9. Imballaggi (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	7
Articolo 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CAM	9
4.1. Ritiro imballaggi (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	9
4.2. Garanzia (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4)	9
Articolo 5. Luoghi di consegna	9
Articolo 6. Modalità di consegna ed esecuzione del contratto	10
6.1 Accessibilità e sicurezza:	11
6.2 Tempi di consegna	11
6.3 Flessibilità e ordinativi cumulativi:	11
6.4 Esclusioni dal computo dei termini:	11
6.5 Documentazione e certificazioni:	11
6.6 Montaggio e fissaggio:	11
6.7 Completezza della fornitura:	12
6.8 Certificazione della posa in opera:	12
Articolo 7. Corrispondenza delle consegne	12
Articolo 8. Regolare esecuzione, Controlli e Reclami	13
Articolo 9. Garanzia	13
Articolo 10. Pezzi di ricambio	14
Articolo 11. Referenti	14

Premessa

Il presente Capitolato Tecnico definisce le condizioni minime che il Fornitore è tenuto a rispettare nello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura e posa in opera degli arredi di armadi in legno per uffici e la sola fornitura di armadi in metallo, arredi per uffici e scaffalature metalliche cui all'Articolo 2.

La fornitura è destinata agli Uffici Giudiziari, agli Uffici del Giudice di Pace e alle ulteriori sedi istituzionali di proprietà della Regione Trentino Alto Adige, presenti sul territorio.

Articolo 1. Definizioni

- *Amministrazione* Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* l'Operatore Economico Esecutore della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Prestazione* la fornitura oggetto del presente documento;
- *Codice* il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;
- *DEC* Direttore Esecuzione contratto.

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto **la fornitura e posa di armadi in legno e la fornitura di armadi in metallo, arredi per uffici e scaffalature in metallo** a ridotto impatto ambientale, mobili per uffici aventi le caratteristiche descritte nell'Allegato A – Relazione Tecnica, al presente Capitolato, secondo la seguente suddivisione in lotti:

- **Lotto 1: Armadi in legno per uffici** - CPV 39122100-4 (armadi) CPV 39141100-3 (top e piani di appoggio)
- **Lotto 2: Armadi in metallo** - CPV 39122100-4 (armadi)
- **Lotto 3: Arredi per uffici** - CPV 39122100-4 (armadi) CPV 39121100-7 (scrivanie) CPV 39143122-7 (cassettiere)
- **Lotto 4: Scaffalature in metallo** - CPV 39151100-6 (scaffalature)

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere pienamente idonei all'uso cui sono destinati, nonché conformi alle aspettative funzionali degli utilizzatori.

La fornitura degli arredi dovrà essere comprensiva di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, affinché venga assicurato l'uso degli stessi in condizioni di efficienza e sicurezza.

Nella fornitura e posa è ricompreso anche l'onere di creazione di fori o tagli e modifiche su parti di mobilia che possano intralciare l'uso di prese e interruttori o passaggi di cavi.

Tutti gli armadi devono essere predisposti e obbligatoriamente fissati in fase di posa.

Sono altresì comprese nella fornitura e posa, senza ulteriori oneri in capo all'Amministrazione, eventuali modifiche migliorative o adattamenti che si rendessero necessari per la corretta installazione degli arredi e il loro corretto utilizzo.

Il posizionamento degli arredi dovrà, possibilmente, rispettare le predisposizioni degli impianti presenti, in modo da non impedire l'accesso a prese elettriche o interruttori e, in ogni caso, gli arredi non dovranno interferire con le vie di fuga o occultare cartelli.

Le quantità, le tipologie e le caratteristiche tecniche e dimensionali degli arredi richiesti sono contenute nel presente Capitolato Tecnico (da ora in poi "Capitolato") e nell'allegato A – Relazione Tecnica.

L'ubicazione, il piano e le quantità di arredi richiesti saranno descritti nelle planimetrie che verranno consegnate di volta in volta al fornitore in sede di ordinativo di fornitura.

I beni e, più in generale, le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nonché a quanto dichiarato nell'offerta dall'aggiudicatario.

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico di riferimento. In particolare, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia tecnica e di sicurezza, nonché quelle che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, per l'intero periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura (Contratti attuativi come disciplinati nel Capitolato speciale parte amministrativa all'art. 3-ter).

Ai sensi dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Mezzi di prova), qualora siano richieste verifiche effettuate da un Organismo di valutazione della conformità, per tale si intende un organismo che svolge attività di valutazione della conformità — comprese taratura, prove, ispezione e certificazione — accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA,

si precisa che:

- gli Organismi di valutazione della conformità che rilasciano certificazioni devono essere accreditati secondo le norme della serie **UNI CEI EN ISO/IEC 17000**, ovvero secondo le norme **UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029**;
- gli Organismi che effettuano attività di ispezione devono essere accreditati ai sensi della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17020**;
- qualora siano richieste attestazioni di conformità o rapporti di prova, questi devono essere rilasciati da laboratori, anche universitari, accreditati secondo la norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025**, per l'esecuzione delle prove previste nei singoli criteri.

L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano è Accredia.

Articolo 3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

3.1. Specifiche tecniche.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di piani d'azione per la sostenibilità ambientale e dei consumi della Pubblica Amministrazione, gli arredi offerti devono essere realizzati mediante materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

La fornitura dovrà pertanto essere eseguita nel rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 254, in seguito "Decreto" relativo all'"**Affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni**".

3.2. Eco progettazione (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

Criterio: L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

Verifica: L'operatore economico presenta le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice "A" del Decreto, allegando le tabelle informative riportate nell'appendice medesima, compilate in ogni parte, da allegare all'offerta, come indicato nel Disciplinare di gara.

3.3. Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (applicabile ai LOTTI 1 e 3).

Criterio: I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella qui specificata:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico(As)	25
Cadmio(Cd)	50
Cromo(Cr)	25
Rame(Cu)	40
Piombo(Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro(Cl)	1000
Fluoro(F)	100
Pentaclorofenolo(PCP)	5
CreosotoBenzo(a)pyrene	0,5

Verifica: La conformità al criterio deve essere dimostrata mediante la presentazione di **rapporti di prova** eseguiti secondo i metodi previsti nell'Allegato A dello standard EPF – Conditions for the delivery of recycled wood, rilasciati da Organismi di valutazione della conformità accreditati.

I rapporti di prova devono essere commissionati dagli offerenti oppure dai rispettivi fornitori di materiali e devono attestare il rispetto delle condizioni previste dallo standard sopra richiamato.

Sono considerati conformi al presente criterio gli arredi ai quali sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, in quanto ritenuti rispondenti ai requisiti ambientali richiesti.

3.4. Emissioni di formaldeide da pannelli (applicabile ai LOTTI 1 e 3).

Criterio: Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti a base di legno devono essere inferiori al 50% del valore limite previsto per la classe E1, come definito nell'Allegato B della norma UNI EN 13986.

Il requisito si applica ai pannelli utilizzati per la realizzazione degli arredi oggetto della fornitura.

Verifica: Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.

I risultati delle prove sono considerati conformi quando il contenuto di formaldeide risulta:

- $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ oppure **0,05 ppm**, se determinato con il metodo UNI EN 717-1;
- $\leq 1,75 \text{ mg/m}^2\cdot\text{h}$, se determinato con il metodo UNI EN ISO 12460-3;
- $\leq 4,0 \text{ mg/100 g}$ per pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB, se determinato con il metodo UNI EN ISO 12460-5.

Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F****.

Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

3.5. Emissione di composti organici volatili (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

Criterio: L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti, o da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, **non deve superare i 500 $\mu\text{g/m}^3$.**

Verifica: L'operatore economico deve presentare la **dichiarazione di conformità del prodotto** rispetto al presente criterio, rilasciata da **Organismi di valutazione della conformità.**

Tale dichiarazione può basarsi su rapporti di prova effettuati secondo il metodo **UNI EN ISO 16000-9** o metodi analoghi quali:

- UNI EN 16516
- ANSI/BIFMA M7.1
- "Emission testing method for California Specification 01350" (Section 01350)

Modalità di verifica:

a. Rapporto di prova sui materiali, componenti o semilavorati a cura del fornitore, produttore o offerente, relativo ai materiali presenti nel prodotto oggetto di fornitura.

- **Esenzioni:** componenti metallici non verniciati o verniciati a polvere, trattati galvanicamente, o di origine minerale (es. vetro, marmo).

b. Rapporto di prova sul prodotto finito

- Il prodotto oggetto della fornitura viene testato nella sua interezza.

c. Rapporto di prova su prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti

- La dichiarazione di conformità si basa sull'approccio metodologico di cui alla **UNI 1609355 (corrispondente a 11840:2021)**, applicabile a prodotti rappresentativi della stessa famiglia del bene fornito.

Presunzione di conformità:

I prodotti in possesso di una delle seguenti certificazioni sono considerati conformi al presente criterio:

1. **Marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)**
2. **Certificazione GreenGuard**

- 3. Certificazioni LEVEL** rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo 7.6.2 – mobili a basse emissioni di COV dal prodotto finito/componente

Note:

- Tutte le prove devono essere eseguite da laboratori accreditati secondo **UNI CEI EN ISO/IEC 17025**, riconosciuti da un Organismo nazionale di accreditamento.
- La dichiarazione deve indicare chiaramente: prodotto testato, metodo utilizzato, laboratorio esecutore, data della prova e risultati ottenuti.

3.6. Prodotti legnosi (applicabile ai LOTTI 1 e 3).

Criterio

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

Verifica

- a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del ForestStewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certificationschemes™ (PEFC™);
- b) Per il legno riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l'offerente sia un distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto¹. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

3.7. Materiali plastici (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio non si applica a materassi, cuscini, guanciali e agli elementi di arredo morbidi per lo sviluppo relazionale e sensoriale.

Criterio

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Verifica

L'operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

- a) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- b) Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- c) Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.
- d) Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

3.8. Requisiti del prodotto finale (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

Criterio: I prodotti elencati nella tabella seguente sono conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:

Tipologia di arredo	Norma tecnica di riferimento	Oggetto della norma
Scrivanie da ufficio	UNI EN 527-1	Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie – Parte 1: Dimensioni
	UNI EN 527-2	Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie – Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata
	UNI ISO 9227	Prove di corrosione in atmosfere artificiali – Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)
Mobili contenitori (armadi, cassettiere, classificatori)	UNI EN 14073-2/3 o UNI EN 16121 e 16122:2023	Mobili contenitori: Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità secondo i metodi di prova disciplinati dalle norme UNI EN riportate nella colonna precedente

Verifica: La conformità ai requisiti prestazionali deve essere dimostrata mediante:

1. **Dichiarazioni di conformità del prodotto finito** rilasciate da **organismi di valutazione della conformità** competenti;
2. I rapporti e le prove devono riguardare il **prodotto finito oggetto della fornitura** oppure un **prodotto rappresentativo della stessa famiglia** di prodotti.

In caso di utilizzo di prodotti rappresentativi, è richiesta la presentazione di:

- **Dichiarazione di conformità della famiglia di prodotti** basata sul **metodo logico della norma UNI 1609355 (corrispondente a 11840:2021)**, rilasciata da organismi di valutazione della conformità.

Questa dichiarazione permette di affermare che il prodotto offerto fa parte di una **famiglia di prodotti** per la quale le prove sono state eseguite su un prodotto rappresentativo, rendendo valide le stesse prove anche per il prodotto in gara.

3.9. Imballaggi (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

Criterio: Ogni imballaggio utilizzato deve rispettare i seguenti requisiti:

1. Separabilità dei materiali:

- L'imballaggio deve essere facilmente separabile in parti costituite da **un solo materiale** (es. legno, cartone, carta, plastica).

2. Riciclabilità:

- Tutti gli imballaggi devono essere **riciclabili** in conformità alla norma tecnica **UNI EN 13430:2005**.

3. Plastica:

- Gli imballaggi in materiale plastico devono contenere almeno il **30% di plastica riciclata o a base biologica**.
- La plastica a base biologica deve essere conforme alla norma **UNI EN 16640** e certificata come sostenibile, garantendo che la materia prima provenga da attività di recupero, da sottoprodotti di altri processi produttivi o da coltivazioni non situate in aree ad alta biodiversità e con elevato stoccaggio di carbonio, secondo l'art. 29 della Direttiva (UE) 2018/2001.

4. Carta e cartone:

- Gli imballaggi in carta o cartone devono essere **riciclabili** secondo **UNI 11743** e realizzati per almeno il **70% in peso** con materiale riciclato.

5. Pallets e imballaggi in legno:

- Devono rispettare i requisiti indicati nel criterio **3.6 “Prodotti legnosi”**;
- Possono essere conformi allo standard **IPPC/FAO ISPM-15**;
- Per pallets reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la conformità è comprovata mediante fattura o documentazione che evidenzia l'adesione al regime **CAC CONAI**, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

Verifica: L'operatore economico deve fornire per ciascun materiale da imballaggio:

1. **Separazione dei componenti:** indicazione di come i diversi componenti siano separabili per tipologia di materiale.
2. **Autodichiarazione ambientale:**
 - a) Conforme alla norma **ISO 14021**, verificata da un organismo di valutazione della conformità.
 - b) Deve attestare caratteristiche di:
 - c) Recuperabilità (**UNI EN 13431**)
 - d) Riciclabilità (**UNI EN 13430**)
 - e) Biodegradabilità e compostabilità (**UNI EN 13432**)
3. **Contenuto di materiale riciclato o a base biologica nelle plastiche:**

La dimostrazione può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

 - a) Dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III (EPD), conforme a **UNI EN ISO 14025**, con indicazione della percentuale di plastica riciclata o a base biologica;
 - b) Certificazione ReMade in Italy®, con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata o a base biologica sostenibile;
 - c) Certificazione Plastica seconda vita, con indicazione della percentuale di plastica riciclata;
 - d) Certificazione di prodotto basata sulla tracciabilità dei materiali o sul bilancio di massa, rilasciata da organismo di valutazione della conformità, con indicazione della percentuale di plastica riciclata o a base biologica sostenibile.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle seguenti opzioni:

- a) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- b) Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- c) Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato.

Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 “Prodotti legnosi”. Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull’imballaggio dal soggetto autorizzato dall’Autorità competente (MIPAAF). Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) **fa fede la fattura** da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

Articolo 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CAM

4.1. Ritiro imballaggi (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

Criterio: All’atto della consegna, l’azienda fornitrice provvede a **ritirare gli imballaggi** utilizzati e a destinarli al **riutilizzo o al riciclo**, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal presente capitolato.

Verifica: L’aggiudicatario dovrà presentare una **dichiarazione** attestante la **destinazione finale** degli imballaggi ritirati, indicando i soggetti coinvolti e gli eventuali **accordi sottoscritti** per garantire il rispetto del presente criterio.

Nel caso in cui la **stazione appaltante** rinvi il disimballaggio degli arredi a una data successiva alla consegna, l’aggiudicatario dovrà **prendere accordi con la stazione appaltante** per il ritiro degli imballaggi, assicurando che la loro destinazione finale rispetti comunque i requisiti di riutilizzo o riciclo previsti dal Capitolato.

4.2. Garanzia (applicabile ai LOTTI 1, 2, 3 e 4).

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall’acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio, come meglio specificato nell’articolo 9 del presente capitolato. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: L’aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

Articolo 5. Luoghi di consegna

La consegna degli arredi deve avvenire al piano, presso le sedi indicate di volta in volta dall’Amministrazione Regionale.

Il **Fornitore** dovrà dotarsi di **mezzi idonei** a effettuare le consegne anche presso sedi ubicate in **località con viabilità non agevole**.

È onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi richiesti dai Regolamenti Comunali per l’accesso a centri storici e/o a zone a traffico limitato (ZTL), compresa la richiesta dell’occupazione di suolo pubblico, garantendo così il rispetto della normativa locale e la regolare esecuzione delle consegne.

NB: Prima di ogni consegna presso gli Uffici Giudiziari, l’Appaltatore dovrà comunicare

all'Amministrazione i nominativi del personale incaricato alle consegne e le targhe dei mezzi impiegati, compilando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione, al fine di ottenere il nulla osta da parte degli Uffici Giudiziari e consentire al personale, se idoneo, l'accesso ai locali oggetto della fornitura.

Articolo 6. Modalità di consegna ed esecuzione del contratto

Il (DEC) direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dall'ordinativo di fornitura sottoscritto fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Il DEC redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** dell'ordinativo di fornitura in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal DEC del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Le consegne si intendono **franco luogo destinatario**, comprensive di:

- sopralluogo;
- rilievo con verifica misure degli uffici interessati alla fornitura;
- carico e trasporto;
- scarico e consegna al piano;
- montaggio e fissaggio al muro;
- rimozione degli imballaggi e di altro materiale di risulta;
- avvio a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le attività sopra descritte sono incluse nel prezzo della fornitura offerta.

Il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tutte queste attività in sicurezza e in conformità alle norme vigenti.

6.1 Accessibilità e sicurezza.

Nell'ambito della disposizione degli arredi, le **vie di fuga verso l'esterno** devono essere sempre mantenute **sgombre e accessibili**, senza che gli allestimenti pregiudichino la **segnaletica di emergenza** o i **mezzi antincendio** presenti negli ambienti.

6.2 Tempi di consegna.

1. La fornitura per iniziative ordinarie deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura.
2. La fornitura per iniziative progettuali che possono riguardare ambiti complessivi (ad es. interi piani o ala di edifici), deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura

6.3 Flessibilità e ordinativi cumulativi.

- L'Amministrazione e il Fornitore possono concordare consegne oltre i termini indicati qualora ciò sia necessario o preferibile.
- È possibile effettuare Ordinativi di Fornitura cumulativi, comprendenti arredi da consegnare nel corso di un determinato periodo, secondo specifica richiesta delle Amministrazioni.

6.4 Esclusioni dal computo dei termini.

- Nel calcolo dei giorni di consegna, non si considera il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio inclusi.

Le date e gli orari di consegna devono essere concordati in modo da minimizzare le interferenze con le attività delle Amministrazioni, eventuali variazioni di data e orario per singole sedi saranno comunicate dai Referenti delle Amministrazioni con congruo anticipo.

6.5 Documentazione e certificazioni.

- All'atto della consegna, il Fornitore è tenuto a produrre al Referente incaricato tutta la documentazione **e le certificazioni** specificate nel Capitolato e nell'**Allegato A**.
- **Pallets:**
 - Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF).
 - Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) **fa fede la fattura** da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

6.6 Montaggio e fissaggio.

- Tutti i lavori di montaggio e fissaggio degli arredi sono a carico del Fornitore e devono essere eseguiti contestualmente alla consegna.

- Eventuali montaggi o fissaggi successivi richiesti dalle Amministrazioni sono a carico del Fornitore.
- Il montaggio dovrà avvenire conseguentemente alla consegna salvo diverso accordo con il Referente dell'Amministrazione.
- Tutti i lavori di montaggio devono essere eseguiti a regola d'arte, utilizzando ferramenta idonea (tasselli, viti, bulloni) e sistemi di fissaggio adeguati alla tipologia di pareti esistenti, garantendo **assoluta sicurezza**.

6.7 Completezza della fornitura.

- La fornitura degli arredi dovrà essere comprensiva di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, affinché venga assicurato l'uso degli stessi in condizioni di efficienza e sicurezza.
- La fornitura comprende anche l'onere di creazione di fori o tagli e modifiche su parti di mobilia che possano intralciare l'uso di prese e interruttori o passaggi di cavi.
- Tutti gli armadi devono essere predisposti e obbligatoriamente fissati in fase di posa.
- Al termine delle operazioni di posa in opera degli arredi sarà cura e onere del fornitore lasciare i locali puliti da ogni materiale di risulta (polveri dovute alle forature, imballaggi, ecc.), provvedendo autonomamente allo smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti generati dall'attività di fornitura e montaggio, in conformità con la normativa vigente in materia.

6.8 Certificazione della posa in opera.

- Il Fornitore è responsabile della corretta posa in opera.
- Ad ogni fattura dovrà allegare una Certificazione di regolare posa in opera, che includa anche l'indicazione dei **carichi massimi ammessi** per mensole, scaffalature o altri arredi in cui ciò sia necessario.

Articolo 7. Corrispondenza delle consegne

La quantità e la conformità degli arredi consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura, ivi compresa la corretta esecuzione delle attività di montaggio e posa in opera, sono verificate dall'Amministrazione, anche in un momento successivo alla consegna e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

Gli arredi difformi per qualità, caratteristiche tecniche o prestazionali, nonché quelli eccedenti rispetto ai quantitativi ordinati, possono essere rifiutati dall'Amministrazione, con obbligo per il Fornitore di provvedere al loro ritiro senza oneri aggiuntivi.

Le difformità e/o eccedenze rilevate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna devono essere rimosse o sanate dal Fornitore mediante:

- ritiro dei prodotti eccedenti;
- sostituzione dei prodotti non conformi;

entro **7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione**, ove tecnicamente possibile, e comunque **non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi**, salvo diverso accordo tra le parti.

A tal fine, l'Amministrazione attiva le pratiche di reso mediante comunicazione scritta contenente:

- ID prodotto;

- denominazione;
- quantità;
- descrizione delle difformità riscontrate o indicazione delle eccedenze.

Qualora il Fornitore non provveda al ritiro o alla sostituzione entro i termini sopra indicati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere direttamente, con addebito dei relativi costi al Fornitore, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Le consegne parziali devono essere preventivamente concordate tra il Fornitore e l'Amministrazione. In caso di consegne parziali non concordate, il completamento della fornitura deve avvenire entro **5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione**, ove possibile, e comunque **non oltre 7 (sette) giorni lavorativi**.

Articolo 8. Regolare esecuzione, Controlli e Reclami

La verifica della regolare esecuzione verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni fornitura conclusa dal Fornitore, come indicato all'art. 13 del Capitolato Amministrativo. Ai fini della conseguente accettazione definitiva, l'Amministrazione può svolgere, anche a campione, verifiche tecniche sugli arredi forniti al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nell'Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e suoi allegati l'Amministrazione Contraente ne dà informazione al Fornitore via PEC, richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da essa indicato.

Qualora le controdeduzioni, che devono essere inviate dal fornitore via PEC, non siano motivatamente accolte dalla Amministrazione Contraente, questa potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso l'esito dimostri la non conformità degli arredi rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati, i costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

L'Amministrazione Contraente, nel caso in cui lo ritenga opportuno, può altresì inoltrare via PEC al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Consegna, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro il termine massimo indicato dall'Amministrazione dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

Articolo 9. Garanzia

Ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 (CAM Arredi per interni), la garanzia dei prodotti deve avere una durata minima di 5 (cinque) anni dalla data di acquisto. Per lo stesso periodo, il produttore deve

garantire la disponibilità delle parti di ricambio.

Nel caso in cui le parti di ricambio siano fornite a titolo gratuito, tale condizione deve essere esplicitamente indicata nella documentazione di acquisto; in caso contrario, il relativo costo deve essere preventivamente definito e proporzionato al valore del prodotto.

Il Fornitore si impegna a eliminare, a propria cura e spese, i difetti di conformità manifestatisi durante il periodo di garanzia, mediante interventi di riparazione da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione, salvo diverso accordo tra le parti in relazione alla natura dell'intervento.

Qualora non sia possibile ripristinare la funzionalità del bene, il Fornitore è tenuto a procedere alla sostituzione dello stesso, o delle parti difettose, entro 15 (quindici) giorni lavorativi, salvo comprovate esigenze tecniche o logistiche.

La garanzia comprende:

- la manodopera;
- la fornitura e sostituzione dei componenti difettosi;
- ogni attività necessaria al ripristino del corretto funzionamento;
- i costi di trasporto, trasferta e intervento.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte

Restano esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da:

- normale usura;
- uso improprio o manomissione;
- installazione o utilizzo non conforme alle istruzioni;
- interventi di terzi non autorizzati;
- cause di forza maggiore.

Articolo 10. Pezzi di ricambio

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall'acquisto dell'arredo in conformità a quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022 (CAM Arredi per interni).

In alternativa, il Fornitore è tenuto a rendere disponibili componenti sostitutivi aventi caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti o superiori rispetto a quelli originali.

I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Articolo 11. Referenti

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

L'Amministrazione Regionale deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e

puntuale esecuzione della fornitura.